

## STATUTO

Art. 1) È costituita una Associazione denominata

### **“ARCOBALENO - ONLUS”**

Art. 2) L'Associazione ha scopi esclusivamente sociali ed umanitari e si rivolge alle comunità etniche, al fine di realizzare attraverso l'accoglienza, il dialogo ed i rapporti fra gruppi e culture diverse, la fratellanza universale.

L'Associazione promuove attività didattiche, manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative, pubblicazioni, convegni, incontri, viaggi ricreativi e di studio ed ogni altra attività ritenuta idonea dagli organi dell'Associazione al raggiungimento del fine sociale, avvalendosi della collaborazione e del contributo di enti, istituzioni, associazioni italiane ed estere.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3) L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 4) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5) Le risorse dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali versate dai soci;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse e in genere dai proventi di gestione;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, interessi e rendite sociali, sovvenzioni e/o donazioni da parte di enti, soci, amici, legati e lasciti testamentari.

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio antecedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il trenta aprile. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario avverrà entro il trenta giugno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra organizzazione che, per legge, statuto o regolamento fa parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto altresì obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6) Rivestono la qualifica di soci i sottoscrittori dell'atto costitutivo e tutti coloro che successivamente siano regolarmente iscritti nell'apposito libro dei soci.

Possono essere soci coloro che, per la loro attitudine, capacità, disponibilità e/o specializzazione professionale, intendono cooperare allo sviluppo della attività associativa e ne condividano le finalità.

A tutti i soci è garantita l'effettività del rapporto associativo, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione. Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle assemblee, sia per l'approvazione e le modifiche dello statuto che per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, il tutto anche in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale numero 22/1993.

Art. 7) L'aspirante socio dovrà presentare all'Associazione domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
- l'indicazione dell'attività effettivamente esercitata;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo accerta l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previste dallo statuto per l'ammissione a socio e delibera a maggioranza qualificata sulla ammissione medesima, con obbligo in ogni caso di motivare l'eventuale diniego.

Contro il provvedimento di diniego pronunciato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, l'interessato ha diritto di proporre ricorso nel termine di trenta giorni all'Assemblea.

Art. 8) La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per la perdita della capacità, per esclusione, per decadenza in caso di mora nel pagamento

dei contributi dovuti.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto e, se comunicato entro e non oltre il 30 settembre, avrà effetto con l'anno sociale in corso.

L'esclusione può avvenire soltanto per indegnità qualora il socio abbia assunto comportamenti gravemente lesivi degli interessi dell'Associazione.

Sull'esclusione per indegnità, l'Assemblea si pronuncia a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti a scrutinio segreto dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

La decadenza del socio effettivo per mora potrà essere pronunciata dal Consiglio in caso di mancato versamento di due quote associative annue consecutive, salvo regolarizzazione dopo lettera di richiamo del Consiglio Direttivo. Si applica in ogni caso l'art. 24 C. C..

Art. 9) I soci sono obbligati al versamento della quota di iscrizione ed inoltre al versamento di una quota annuale che l'Assemblea deciderà in sede di approvazione del bilancio annuale.

I soci sono impegnati a prestare gratuitamente la propria attività in favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 10) Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza (Presidente e Vice-Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 11) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere convocata mediante avviso da recapitarsi a tutti i soci, all'ultimo indirizzo comunicato, a mezzo lettera raccomandata, telefax oppure e-mail, purché in ogni caso con mezzi di comunicazione che assicurino l'attestazione legale dell'avvenuta ricezione,

almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione nonché la data, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione.

Fatto salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo nei casi di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea convocata per deliberare in merito alle modifiche statutarie è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza della metà dei soci.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando si dovranno deliberare modificazioni dello statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere il testo della modificazione proposta confrontato col testo vigente.

I soci dispongono di un voto ciascuno e sono ammesse fino a quattro deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, o, nell'assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano per età fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

a) approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo;

b) nomina del Consiglio Direttivo e dei Sindaci;

c) ammissione dei soci (seguito a diniego del Consiglio Direttivo);

d) esclusione dei soci;

f) determinazione delle quote associative annuali sulla base della proposta formulata dal Consiglio Direttivo;

g) ogni altro argomento di carattere ordinario posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle proposte di

modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'esclusione di un socio, sull'alienazione a qualsiasi titolo di immobili sociali, e sulla costituzione di ipoteche sugli stessi nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea che è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) Consiglieri eletti nell'Assemblea ordinaria tra i soci.

Essi durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui venisse a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione di altro membro che resterà in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri. Ove il numero dei membri nominati per cooptazione fosse superiore a un terzo dei membri complessivi in carica, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per la relativa sostituzione.

Fra i Consiglieri l'Assemblea elegge un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Se non lo fa l'Assemblea, provvede il Consiglio alla sua prima riunione.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida della nomina alla prima Assemblea.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione del Consiglio dev'essere fatta dal Presidente con lettera, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi al domicilio dei singoli Consiglieri e dei Sindaci, all'ultimo indirizzo comunicato, a mezzo raccomandata a.r., telefax o e-mail, purché in ogni caso con mezzi di comunicazione che assicurino l'attestazione legale dell'avvenuta ricezione almeno tre giorni prima.

In caso d'urgenza, esso potrà essere convocato un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva

della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio saranno constatate da verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso può provvedere alla redazione di un regolamento generale per il funzionamento dell'Associazione; l'osservanza di tale regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo propone la quota annua di sottoscrizione dei soci.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esecuzione della delega, e può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Lo stesso potrà altresì nominare direttori, determinandone i poteri.

Art. 15) La presidenza dell'Associazione è composta dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 16) Il Presidente è investito della legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, e dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea.

In caso di sua assenza, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

In caso di urgenza, il Presidente prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione.

Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Art. 17) Il Tesoriere ha il compito di curare la stesura dei bilanci di

previsione e consuntivi e di dirigere la conduzione contabile e patrimoniale dell'Associazione.

Condivide con il Presidente la rappresentanza dell'Associazione per quanto riguarda l'aspetto economico della stessa, con facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze.

Il Segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, sovrintende, con il Presidente, al lavoro della segreteria, provvede alla corrispondenza e controlla il pagamento delle quote sociali; cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee e ne redige i verbali; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente.

Art. 18) Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea e dura in carica un triennio e comunque sino all'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio in cui vien a scadere la loro carica. Esso è composto da tre Sindaci. Almeno uno dei Sindaci, con funzione di Presidente del Collegio, deve essere iscritto nell'elenco dei revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio accerta la regolarità della contabilità sociale e del bilancio annuale; può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 19) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Anche le prestazioni degli aderenti all'Associazione sono gratuite.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci sono rieleggibili.

Art. 20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con i voti di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e provvederà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità Amministrativa.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione con finalità analoghe

od il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) Tutte le controversie suscettibili di compromesso che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione o i suoi organi, o tra i soci stessi limitatamente ai rapporti di associazione, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri nominati dal Presidente dell'ordine degli Avvocati di Milano, ovvero, in caso di inerzia da parte di costui, dal Presidente del Tribunale di Milano, i quali giudicheranno in via rituale secondo la legge italiana, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile, anche in merito all'entità delle spese di giudizio, ed il loro lodo sarà inappellabile.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni e quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalla Legge n. 266/1991.

Milano, 13 aprile 2016